

11 Aprile 2017

Diana Artuso

Direttore Inail Messina e Milazzo

INAIL

Sala Convegni Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili
Messina

Le Finalità del Bando Isi Inail Il quadro normativo

- **Incentivare** le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
- Per “**miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro**” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.
- Le imprese possono presentare **una sola domanda** in una sola Regione o Provincia Autonoma.
- I finanziamenti sono concessi in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i., con **procedura valutativa a sportello** ai sensi dell'articolo 5 e seguenti, del d.lvo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

«Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro» e s.m.i., articolo 11, comma 5

Regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione del **27 giugno 2014** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del **18 dicembre 2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123

«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i., articolo 5 e seguenti

Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del **18 dicembre 2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti *de minimis*

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006

Importo dei finanziamenti

9.361.217 Euro per i **progetti di investimento** (di cui all'allegato 1) ed i **progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale** (di cui all'allegato 2);

4.011.950 Euro per i **progetti di bonifica da materiali contenenti amianto** (allegato 3)

1.396.338 Euro per i **progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività** (allegato 4)


Chi può partecipare ?

Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 6 possono partecipare ai

- *Progetti di investimento, progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto*

Non possono partecipare ai progetti di cui agli allegati 1,2 e 3 le micro e piccole imprese anche individuali che svolgono le seguenti attività

Codice Ateco	Descrizione codice Ateco
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca



Alle micro e piccole imprese comprese quelle individuali, operanti nel settore della **produzione agricola primaria** dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riservato lo specifico Avviso Pubblico ISI-Agricoltura 2016.

Per i progetti per **micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività** (di cui all'allegato 4), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6, che svolgono attività classificate con uno dei seguenti codici ATECO 2007

Codice Ateco	Descrizione codice Ateco
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca

Non possono partecipare ai progetti di cui all'allegato 4 le micro e piccole imprese comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, cui, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riservato lo specifico Avviso Pubblico ISI-Agricoltura 2016.

Definizione di piccola impresa e micro impresa ai sensi del D.M. 18 aprile 2005



PICCOLA IMPRESA

ha meno di 50 occupati (per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria)

ha un fatturato annuo (l'importo netto del volume d'affari diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari) oppure un totale di bilancio annuo (ovvero totale dell'attivo patrimoniale) non superiore a 10 milioni di euro.

MICRO IMPRESA

a) ha meno di 10 occupati,

e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

Requisiti dei destinatari e condizioni di ammissibilità

Al momento della domanda, l'impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti

avere attiva nel territorio di questa Regione l'unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto. Per le imprese di armamento, relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l'unità produttiva è la nave/imbarcazione; la Sede Inail competente è quella nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell'armatore; · essere iscritta nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane;

· essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;

· essere assoggettata e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva

non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l'accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL 2013, 2014 o 2015 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014

Requisiti soggettivi

Il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria, il legale rappresentante non deve aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.



Verifica tecnico amministrativa con esito positivo, o parzialmente positivo- Controllo De minimis

La Sede INAIL territorialmente competente, prima di emettere il provvedimento di ammissione, o parziale ammissione, procederà ad un controllo del rispetto delle condizioni poste dal regolamento "de minimis" applicabile al settore produttivo di appartenenza dell'impresa richiedente il contributo.

Modalità della verifica: consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, o, in mancanza, richiesta all'impresa, tramite posta elettronica certificata, di produrre entro il termine perentorio di 20 giorni decorrente dal ricevimento della relativa richiesta, la dichiarazione sul "de minimis" redatta utilizzando i moduli D-1407, D-1408, D-717



Il finanziamento richiesto sommato a quelli già concessi all'impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione non deve superare il limite massimo previsto

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis*. Ai sensi di tale regolamento l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica non deve superare i **200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari** (100.000,00 Euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada);
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo*. Ai sensi di tale regolamento l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica **non deve superare i 15.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari**;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura*. Ai sensi di tale regolamento l'importo complessivo degli **aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non deve superare i 30.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari**.

Definizione di impresa unica ai sensi dell'art. 2 c.2 Regolamento n. 1407/2013

Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ammontare del finanziamento in conto capitale

65% delle spese ammesse

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

Per i progetti di cui agli Allegati 1, 2 e 3 il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'Allegato 2 non è fissato il limite minimo di finanziamento. Per i progetti di cui all'Allegato 4 il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.



Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

- 1. **accesso alla procedura online e compilazione della domanda;**
- 2. **invio della domanda online;**
- 3. **invio della documentazione** a completamento della domanda da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati negli articoli 11,12,13,17 e 26.

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l'impresa sia in possesso delle **credenziali di accesso** ai servizi online Inail (Nome Utente e Password).

Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail almeno 48 ore prima della scadenza del bando.

Le istruzioni per il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online Inail sono disponibili sulla home page del sito www.inail.it nella sezione accedi ai servizi online.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

- A partire dalla data del 19 aprile 2017 e inderogabilmente fino alle ore 18:00 del giorno 5 giugno 2017 sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi online” - le imprese registrate avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:
 - effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
 - verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
 - salvare la domanda inserita;
 - effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”.

L'INVIO DELLA DOMANDA ON LINE

Dal 12 giugno 2017 le imprese che:

- hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista;
- hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "INVIA";
- soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo;

potranno accedere all'interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura, mediante un'apposita funzionalità, rilascerà un documento contenente tale codice che dovrà essere custodito dall'impresa ed utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro telematico

Invio della domanda online

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download di cui all'articolo 12.

Il codice identificativo, dopo l'invio telematico della relativa domanda, sarà annullato dallo sportello informatico e pertanto non sarà più utilizzabile.

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell'orario registrato dai sistemi informatici Inail. Al termine di ogni singola registrazione l'utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell'invio.

Le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande, saranno pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 12 giugno 2017.

Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali, in base al numero di domande pervenute e alla loro distribuzione territoriale.

Le regole tecniche per l'inoltro delle domande online saranno pubblicate sul sito www.inail.it almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico

LA TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate saranno pubblicati sul sito www.inail.it, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4 del presente Avviso. Tale pubblicazione, che avverrà entro sette giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio, costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti, da intendersi perfezionata alla scadenza del predetto termine di sette giorni.

L'orario di registrazione delle domande telematiche, inviate con le modalità di cui all'articolo 13 del presente Avviso, secondo cui sono compilati i suddetti elenchi, determina la priorità per la concessione dei finanziamenti in base alle risorse finanziarie disponibili.



Criteria di precedenza a parità di posizione

Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell'ultima posizione di ciascun elenco cronologico utile per l'ammissibilità al finanziamento l'ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sottoindicata:

- finanziamento richiesto minore;
- importo del progetto maggiore;
- data iscrizione alla CCIAA meno recente;
- possesso del rating di legalità di cui al decreto 20 febbraio 2014 n. 57 -MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di Euro. Pertanto beneficeranno del finanziamento le imprese che, ordinate in base agli ulteriori criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento nell'elenco cronologico di cui all'articolo 14 del presente Avviso potranno avvalersi dell'assistenza delle Sedi Inail competenti per territorio per tutta la durata del procedimento, a partire dalla fase di invio della documentazione a completamento della domanda di cui al successivo articolo 17.

Ai fini del rispetto del termine dei trenta giorni di cui sopra sarà valida la data di trasmissione della domanda e dei relativi allegati, effettuata con le modalità previste dall'articolo 26 del presente Avviso.

La mancata trasmissione della domanda entro il termine di cui sopra comporta la decadenza della domanda stessa.

LA VERIFICA TECNICO AMMINISTRATIVA

Nel rispetto del termine di centoventi giorni decorrente dalla scadenza dei trenta giorni di cui all'articolo 17, l'Inail procederà al riscontro di quanto inviato dall'impresa allo scopo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda online e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi; qualora l'Inail non riscontri tale corrispondenza potrà procedere al ricalcolo del punteggio.

Espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti previsti dal presente Avviso, ovvero debba acquisire la dichiarazione sul *de minimis* come previsto dall'articolo 6 del presente Avviso, invita l'impresa a **integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti**. Qualora l'impresa non provveda a ottemperare alla richiesta di integrazione dei documenti entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, la domanda non verrà ammessa.

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di trenta giorni.

Completata l'istruttoria, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito della verifica all'impresa richiedente.

Le imprese la cui domanda sia stata dichiarata non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni, tramite posta elettronica certificata, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.


I termini sono altresì sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non ammissione, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di dieci giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede Inail territorialmente competente comunica il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, non ammissione o parziale ammissione.

ANTICIPAZIONE PARZIALE DEL FINANZIAMENTO

L'impresa il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30.000,00 Euro può richiedere un'anticipazione fino al 50% dell'importo del finanziamento stesso, compilando l'apposita sezione del modulo di domanda online.

Tale richiesta verrà accettata a seguito di eventuale esito positivo della verifica di cui all'articolo 18. In questo caso, all'impresa, con la comunicazione di ammissione al finanziamento, verrà richiesto di costituire a favore dell'Inail fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta



CARATTERISTICHE DELLA FIDEIUSSIONE

Sono accettate esclusivamente fideiussioni rilasciate da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni

Le polizze fideiussorie dovranno essere rilasciate da soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo: <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#13> o da compagnie di assicurazione il cui elenco è consultabile sul sito dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni www.ivass.it. La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione richiesta (fino al 50% del finanziamento) maggiorato del 10% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'Inail.

L'efficacia della garanzia fideiussoria

L'efficacia della garanzia dovrà avere una durata di un anno. La decadenza si verificherà decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza che l'Istituto abbia chiesto il pagamento.

L'impresa deve far pervenire alla Sede Inail territorialmente competente (vedi Allegato 5 del presente Avviso) la fideiussione entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 18 del presente Avviso, con le modalità previste dal successivo articolo 26.

In caso di mancato ricevimento della fideiussione non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione.

La fideiussione sarà restituita dall'Inail entro quindici giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del saldo del finanziamento.

Uno schema di riferimento per tale fideiussione è riportato nell'Allegato 6 del presente Avviso

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro un anno decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 18 del presente Avviso, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 con riferimento ai progetti che hanno inizio a partire dal 6 giugno 2017.

Ai fini del riscontro del termine di un anno di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da Inail.

Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste negli Allegati 1, 2, 3 e 4

Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su richiesta motivata dell'impresa per un periodo non superiore a sei mesi.

Nel caso di concessione della proroga, l'impresa che ha beneficiato dell'anticipazione del finanziamento dovrà presentare, a copertura dell'ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l'anticipazione del finanziamento stesso.

L'inosservanza del predetto termine di un anno ovvero di quello di proroga concesso, determina la revoca del provvedimento di ammissione e, nel caso in cui sia stata concessa l'anticipazione, l'escussione della fideiussione.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Ai fini dell'erogazione del finanziamento l'impresa deve inoltrare alla Sede Inail territorialmente competente (Allegato 5), la documentazione specificata negli Allegati 1, 2 e 4 (colonna 4) e 3 (colonna 3), entro il termine di cui al precedente articolo 20 e con le modalità previste dall'articolo 26 del presente Avviso.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra sarà valida la data di invio del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra la documentazione.

La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto (ad esempio, fatture, ricevute, ...) sarà completata entro novanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una volta espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito di tale verifica all'impresa richiedente

Le fatture dovranno riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute, che consenta l'immediata riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all'intervento realizzato nonché il numero del Codice unico di progetto (CUP) attribuito e comunicato da Inail con il provvedimento relativo all'esito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 18

La carenza di documenti e la richiesta di integrazioni e/o chiarimenti

La Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti richiesti dal presente Avviso, invita l'impresa a integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. **Qualora l'impresa non provveda a ottemperare a quanto richiesto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, il provvedimento di ammissione verrà revocato.** I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti comunque, per non più di trenta giorni.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Inail disporrà quanto necessario per l'erogazione del finanziamento



Quando il finanziamento è dichiarato non erogabile

In caso di esito negativo le imprese il cui finanziamento sia stato dichiarato non erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame. I termini sono sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non concessione del finanziamento, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di dieci giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede Inail territorialmente competente comunica il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente erogazione, non erogazione o parziale erogazione del finanziamento.

Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di esito negativo in sede di rendicontazione potranno essere destinate all'incremento di successivi Avvisi pubblici

Gli obblighi dei soggetti beneficiari

- a) **comunicare** tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria dell'impresa richiedente;
- b) **curare la conservazione** della documentazione amministrativa, tecnica, contabile relativa al finanziamento, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i cinque anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del finanziamento;
- c) **non alienare, né cedere, né distrarre** i beni acquistati o realizzati nell'ambito del progetto prima dei due anni successivi alla data di erogazione del saldo;
- d) per progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 2) mantenere il modello organizzativo per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del finanziamento. In caso di certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;
- e) rendere **tracciabili** tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento che pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa, indicato in sede di domanda online ed oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede Inail competente (Allegato 5) in caso di variazione, nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. La causale del bonifico deve contenere gli estremi della/e fattura/e e la dicitura "Avviso Inail ISI 2016»

Trasferimento dell'attività ad altro soggetto

In caso di trasferimento dell'attività ad altro soggetto a seguito di atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, dell'azienda o di un ramo della stessa, dovrà esserne data comunicazione alla sede Inail di competenza che verificherà il mantenimento della validità della domanda di finanziamento presentata o dell'eventuale provvedimento di concessione del finanziamento emanato in relazione ai requisiti di ammissibilità richiesti dall'Avviso.

Al fine del trasferimento del finanziamento di cui al presente Avviso in favore dell'impresa subentrante, quest'ultima deve fornire prova dell'avvenuta successione, a titolo particolare o universale mediante la produzione di:

- copia registrata dell'atto notarile relativa all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto oggetto della domanda di finanziamento; dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, di conferma di accettazione delle attività riferite al progetto oggetto della domanda di finanziamento. La mancata produzione della suddetta documentazione, o comunque la mancata dimostrazione tramite prova documentale dell'avvenuta successione, comporterà la perdita del diritto al finanziamento.

CONFERIMENTO, FUSIONE, SCORPORO E SCISSIONE

Il conferimento d'azienda rappresenta un'operazione di gestione straordinaria di azienda in quanto comporta una radicale riorganizzazione dell'attività produttiva dell'azienda. Il conferimento di azienda si realizza mediante il trasferimento di un'azienda da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario, in cambio non di denaro, ma di una partecipazione al capitale della conferitaria

La fusione è un atto con il quale due o più società si concentrano in una. (art. da 2501 a 2504-*quinquies* del Codice Civile). *Fusione per unione* è la costituzione di un'altra società, *fusione per incorporazione* è l'assorbimento in una società di una o più altre.

Scorporo-trasferimento di un ramo di azienda o di altri cespiti in favore di un'altra società, come corrispettivo della sottoscrizione o dell'acquisto delle azioni emesse da questa o delle sue quote. Nello scorporo le partecipazioni nella società che beneficia del trasferimento di beni vengono acquisite dalla società conferente in cambio dell'acquisizione da parte di questa di azioni o quote sociali.

Nella scissione parziale, invece, le azioni o quote delle società beneficiarie vengono acquisite direttamente in capo ai soci della società scissa in proporzione della partecipazione detenuta, con corrispondente riduzione o azzeramento del patrimonio della società scissa

VERIFICHE E REVOCHE

L'Inail si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti, anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dall'impresa e sulla conformità dell'intervento eseguito rispetto a quanto progettato.

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale Inail incaricato l'accesso ed i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica, contabile

La Sede Inail territorialmente competente procederà alla revoca del finanziamento in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del finanziamento.

La revoca del finanziamento determinerà l'avvio della procedura di recupero dell'importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del finanziamento.

Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoca potranno essere destinate all'incremento di successivi Avvisi pubblici

Salvo quanto espressamente previsto dall' Avviso in merito alle comunicazioni a mezzo pubblicazione sul sito, tutte le comunicazioni per le imprese saranno inviate da Inail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che l'impresa avrà indicato in fase di domanda online. È consentito alle imprese di scegliere, in alternativa al proprio indirizzo PEC, la domiciliazione di tale corrispondenza presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di associazione datoriale o di altro intermediario. L'impresa pertanto è tenuta a comunicare tempestivamente all'Inail ogni variazione del proprio indirizzo PEC per tutta la durata del progetto e comunque fino all'erogazione del finanziamento.

L'impresa si assume la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, dell'indirizzo di posta indicato in sede di inserimento della domanda nonché a seguito di variazioni; pertanto l'Inail non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso di invio di informazioni/comunicazioni a indirizzi comunicati dalle imprese e che risultino non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di Posta Elettronica Certificata. La documentazione di cui all'articolo 17 del presente Avviso "documentazione a completamento della domanda" dovrà pervenire all'Inail con modalità telematica attraverso l'apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda on line. Il sistema rilascerà ricevuta dell'avvenuta ricezione

L'istanza e tutti i documenti che prevedono una firma per sottoscrizione sono considerati regolari se la copia per immagine (.pdf) del cartaceo recante la firma autografa di sottoscrizione è accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento dell'autore stesso.

Le istruzioni per l'upload/caricamento della documentazione saranno rese disponibili sul sito www.inail.it.

La documentazione di cui agli Articoli 18 e 21 del presente Avviso potrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Sede Inail di competenza (v. Allegato 5) secondo le prescrizioni di seguito riportate.

Nell'oggetto del messaggio dovrà essere riportato il numero di protocollo attribuito alla domanda oltre alla dicitura prescritta.

A ogni singolo documento previsto dall'Avviso dovrà corrispondere un singolo allegato.

Il messaggio di posta elettronica certificata, comprensivo degli allegati, dovrà avere una dimensione massima di 30 Mb.

Nel caso di superamento delle suddette dimensioni di 30 Mb le imprese potranno inviare più messaggi di posta elettronica certificata aggiungendo, nell'oggetto di ciascun messaggio, il numero progressivo di invio e il numero totale di invii secondo il formato "i/t"

L'invio di istanze e documenti è considerato regolare quando è effettuato nelle seguenti modalità:

Il documento è sottoscritto con firma digitale di colui che ne risulti essere l'autore
– in tal caso non è necessario, ai fini della validità, che il documento sia inviato dalla PEC dello stesso soggetto,



- il documento, anche se privo di firma digitale, è trasmesso dalla casella PEC di colui che risulta esserne l'autore,



- il documento è spedito da casella di posta elettronica di soggetto diverso dall'autore, ma è costituito da copia per immagine (PDF) del cartaceo recante firma autografa di sottoscrizione ed è accompagnato da copia di documento di riconoscimento dell'autore stesso.

Riepilogo delle scadenze

